



A s s o c i a z i o n e I t a l i a n a E d i t o r i

Cosa dice la legge

La legge 18 agosto 2000 n. 248 – la cosiddetta *legge antipirateria* – ha apportato diverse modifiche alla legge 633/1941 sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. E fornisce una sistemazione nuova e organica della disciplina relativa alla riproduzione mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo.

Oggi è prevista infatti

la libertà della fotocopia **per uso personale** nei limiti dell'articolo 68, comma 4 e 5:

- **15% di un volume o di un fascicolo di periodico**, escluse le pagine di pubblicità. I responsabili dei punti o dei centri di riproduzione devono però corrispondere un compenso ad autori ed editori, che non potrà essere inferiore per ogni pagina riprodotta al prezzo medio rilevato annualmente dall'Istat (sia che utilizzino direttamente gli apparecchi di riproduzione, sia che li mettano a disposizione, anche gratuitamente, degli utenti come *self service*).
Esiste un accordo in proposito con le associazioni delle copisterie.
- **15% dell'opera che si trovi in una biblioteca pubblica** per un uso personale. In tal caso il compenso a favore degli aventi diritto è corrisposto in forma forfetaria ed è versato direttamente ogni anno nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono. Il compenso determinato con accordo tra Siae e le associazioni delle categorie interessate. Gli accordi ad oggi sono tre: con le biblioteche scolastiche, universitarie e con le biblioteche degli Enti locali.
E' prevista un'eccezione per le opere fuori cataloghi editoriali e rare per le quali non vale il limite del 15% ma per cui permane l'obbligo del compenso.